

TRIBUNALE DI MARSALA – SEZIONE LAVORO

Ricorso

per la Signora **Angelina Favata**, nata a Mazara del Vallo (Tp) il 4.8.1971 ed ivi residente alla via San Giovanni 4, c.f. FVTNLN71M44F061J, rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al presente atto dagli Avvocati Antonino Lizio (c.f. LZINNN65M09C351L) ed Antonio Bivona (c.f. BVNNNG69P10C351T), i quali ai fini di qualsiasi comunicazione riguardante il presente giudizio indicano le pec antonino.lizio@pec.ordineavvocaticatania.it ed antonio.bivona@pec.ordineavvocaticatania.it ed il fax n. 095.8362390

-ricorrente,

contro

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

-resistente;

- **2° Circolo “Cavour”** di Marsala, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

-resistente,

per l'accertamento del diritto della ricorrente

ad essere inserita nella graduatoria triennale definitiva per il conferimento di supplenze di terza fascia, formulata ai sensi del D.M. istruzione n. 50 del 3.3.2021 dal Circolo intimato, tenendo conto del punteggio spettante per il servizio prestato presso l'Istituto di Scienze Religiose “*Mater Sapientiae*” di Mazara del Vallo.

*** ** ***

Fatto.

I. Giusta D.M. n. 50 del 3.3.2021 il Ministero dell'Istruzione indiceva procedura per la formazione delle nuove graduatorie di Circolo e d'Istituto finalizzate al conferimento di supplenze di terza fascia per la copertura di plurimi profili professionali (**All.1**).

II. La procedura di cui trattasi era imperniata sulla valutazione di titoli -distinti in titoli culturali e titoli di servizio- secondo i punteggi meglio indicati in appositi Allegati al predetto D.M. n. 50/2021.

III. Concorreva alla selezione per i ruoli di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico la Signora Favata che domandava il riconoscimento del punteggio per il servizio svolto nella veste di Segretaria presso l'Istituto di Scienze Religiose “*Mater Sapientiae*” dall'anno scolastico 1997-1998 fino all'anno scolastico 2010-2011 (limitatamente al solo mese di settembre 2010), e ciò, dunque, per un totale di 13 anni ed 1 mese (**All.2**).

IV. In base alla riferita Tabella di valutazione titoli, relativamente al profilo di Assistente Amministrativo il servizio in scuola non statale pareggiata sarebbe valso la metà di quello prestato in scuola statale, quest'ultimo valutato in punti 6 per ogni anno ed in punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (All.1, pagina 20).

Secondo tale regola, dunque, alla ricorrente –per il profilo di Assistente Amministrativo- avrebbero dovuto essere assegnati punti 39,25 per tale specifica voce ¹.

V. Secondo i diversi punteggi previsti dal Decreto indittivo per l'accesso alle graduatorie di Collaboratore Scolastico, invece, il servizio in scuola non statale pareggiata sarebbe valso la metà di quello prestato in scuola statale, quest'ultimo valutato in punti 1,80 per ogni anno ed in punti 0,15 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (All.1, pagina 32).

L'interessata avrebbe in tal modo avuto diritto di vedersi assegnati punti 11,775 per tale specifica voce ².

VI. Nelle graduatorie provvisorie del 12.7.2021 redatte dal 2° Circolo Cavour di Marsala, tuttavia, l'interessata si vedeva disconosciuta l'intera frazione del chiesto punteggio di servizio.

VII. La concorrente, pertanto, presentava immediato reclamo volto ad ottenere la correzione di quello che riteneva essere un mero errore materiale (**All.3**).

VIII. Val la pena, invero, evidenziare che la ricorrente aveva già partecipato nel 2001 alla procedura per il conferimento di supplenza nel ruolo di Assistente Amministrativo scolastico e che, all'interno di quella tornata, **lo stesso servizio oggi non conteggiato le veniva, invece, regolarmente attribuito**³.

IX. Nessun riscontro sortiva l'iniziativa assunta dall'odierna deducente le cui contestazioni non ricevevano risposta alcuna.

X. Di seguito, con prot. n. 8845 del 12.8.2021 (**All.4**), il Circolo intimato informava di avere proceduto alla pubblicazione delle graduatorie definitive nelle quali continuava a non essere riconosciuto il punteggio di cui si lamentava l'omessa valutazione (**All.5**, pagina 7, per quanto concerne la graduatoria di

¹ Punteggio derivante dal seguente calcolo: (13 anni x 6 punti/anno = punti 78) + (1 mese x 0,50/mese = punti 0,50) = punti 78,50 / 2 (per dimezzamento punteggio relativo a servizio prestato su scuole non statali) = punti 39,25.

² Punteggio derivante dal seguente calcolo: (13 anni x 1,80 punti/anno = punti 23,40) + (1 mese x 0,15/mese = punti 0,15) = punti 23,55 / 2 (per dimezzamento punteggio relativo a servizio prestato su scuole non statali) = punti 11,775.

³ Si trattava, all'epoca, del servizio svolto dall'anno scolastico 1997-1998 sino all'anno scolastico 2000-2001 presso l'Istituto di Scienze Religiose "Mater Sapientiae" (**All.ti 8-10**).

“Assistente Amministrativo” ed **All.6**, pagina 31, per quanto attiene al profilo di “Collaboratore Scolastico”) ⁴.

XI. Diversamente, ove il servizio fosse stato assegnato la ricorrente avrebbe raggiunto i posti di vertice della graduatoria, con possibilità di essere chiamata in servizio praticamente immediate.

Diritto.

- Violazione Tabella titoli allegata al D.M. Istruzione n. 50/2021.

I. L'Allegato A, recante “*Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale A.T.A.*”, contiene la seguente “avvertenza” destinata a valere in generale per ogni graduatoria predisposta per ciascuno dei profili professionali considerati dal Decreto:

“... F. Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà (id est: di quello spettante per il servizio svolto presso istituzioni statali)”
(All.1, pagina 17).

II. L'Allegato A/1 al Decreto in epigrafe contiene la “*Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo*”.

III. Questo, nello specifico, quanto ivi previsto relativamente al servizio prestato dall'aspirante nella qualità di Responsabile Amministrativo o Assistente Amministrativo in altre istituzioni scolastiche:

⁴ La Signora Favata, invero, risulta collocata al 1.422° posto della graduatoria con punti 11,53 per il profilo “Assistente Amministrativo” ed al 1.918°, con punti 9,13, di quella per “Collaboratore Scolastico”.

B) TITOLI DI SERVIZIO	
<p>7.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; b) scuole primarie statali; c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali, <p>(1) (5) (7), per ogni anno</p> <p>per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)</p> <p>7.2) Per il medesimo servizio prestato in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate; b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; d) scuole non statali paritarie, 	<p>PUNTI 6</p> <p>PUNTI 0,50</p> <p>il punteggio è ridotto alla metà</p>

(All.1, pagina 20).

IV. La Signora Favata ha prestato servizio dall'anno scolastico 1997-1998 sino all'anno scolastico 2010-2011 (limitatamente al mese di settembre 2010) -presso l'Istituto di Scienze Religiose "*Mater Sapientiae*" nel ruolo di Segretaria (*sub All.7*, l'attestazione datata 30.9.2010 con la quale la Direzione dell'Istituto certificava il servizio svolto sino a quell'epoca dalla scrivente).

V. La ricorrente contesta che, in vista delle caratteristiche dell'Istituto di cui trattasi, quest'ultimo avrebbe dovuto rientrare nel novero delle "*scuole di istruzione secondaria ... non statali pareggiate*", previsto al paragrafo 7.2) – c) del Decreto indittivo della procedura, fruendo della corrispondente frazione di punteggio.

VI. Ritiene questa difesa, nello specifico, che l'Istituto di Scienze Religiose "*Mater Sapientiae*" ove si maturava il servizio abbia natura di Istituto non statale pareggiato dovendo, dunque, utilmente computarsi -ai fini della procedura che interesse- il periodo lavorativo svolto alle sue dipendenze con le qualifiche prescritte dal Decreto.

A).

Sulla natura pareggiata (*rectius*: paritaria)
dell'Istituto di Scienze Religiose "*Mater Sapientiae*".

*** ** ***

→ Sulla nozione di istituto "paritario" e sull'effetto tipico della paritarietà scolastica.

I. Come noto, non ogni struttura operante sul territorio nazionale nel campo scolastico è statale.

Esiste, invero, il variegato mondo dell'istruzione non statale volta a volta riconducibile ad Enti locali, a privati, ovvero ad Enti ecclesiastici.

La differenza fondamentale di base tra queste due realtà è essenzialmente una: **solo gli istituti statali rilasciano titoli di studio aventi piena validità legale sul territorio della Repubblica.**

Per tutti gli altri, al contrario, al termine del percorso scolastico risulta necessario un apposito ed ulteriore esame di idoneità (da sostenere presso istituzioni statali) il cui superamento soltanto ha effetto di ratifica del percorso formativo seguito, così conferendosi validità legale al titolo ottenuto.

L'ordinamento, tuttavia, attribuisce la possibilità anche agli istituti non statali di acquisire la capacità di rilasciare direttamente titoli di studio con valore legale senza la necessità di alcuna previa verifica idoneativa.

E' il caso, per quanto riguarda l'istruzione secondaria (che specificamente rileva ai fini dell'odierno contenzioso), delle figure del riconoscimento legale e del pareggiamento.

II. Il T.U. dell'Istruzione di cui al D.Lgs. n. 297/1994, infatti, in materia di istruzione scolastica di secondo grado non statale si occupa delle due figure del legale riconoscimento (art. 355) e del pareggiamento (art. 356).

Sia la prima norma che la seconda (che specificamente riguarda istituzioni scolastiche tenute da Enti pubblici non statali ed Enti ecclesiastici) individuano le caratteristiche che gli istituti devono avere per ottenere –rispettivamente- il riconoscimento legale o il pareggiamento da cui soltanto deriva, per l'appunto, la validità legale del titolo rilasciato.

Chiarissimo, in proposito, il comma 3 dell'art. 355:

“La concessione del riconoscimento legale comporta la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola non statale che abbia ottenuto il detto beneficio”.

Analoga la previsione del comma 3 del successivo art. 356 in materia di pareggiamento:

“Il pareggiamento comporta gli effetti di cui all'articolo 355, comma 3”.

III. In epoca successiva al T.U. del 1994 la L. n. 62/2000 –art.1, comma 1- ha proceduto ad un'ulteriore accorpamento delle diverse *species* di scuole non statali (autorizzate, legalmente riconosciute, pareggiate, paritarie, eccetera) nelle due categorie di scuole paritarie e non paritarie.

Anche in questo caso, come precisa il comma 2 dell'art.1, è la possibilità di emettere titoli con validità legale –riconosciuta alle scuole paritarie e preclusa alle altre- che differenzia le due tipologie scolastiche.

IV. Più recenti ancora, infine, le previsioni contenute nel D.L. n. 250/2005, convertito in L. n. 27/2006, il cui art. 1-bis, rubricato “*Norme in materia di scuole non statali*”, dopo aver ribadito la bipartizione tra scuole paritarie e non paritarie proposta dalla citata L. n. 62/2000, al suo comma 5 conferma che:

“Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall’ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria”.

V. Dalla pur sintetica analisi del quadro normativo che precede pare potersi affermare, in conclusione, che esiste un vero rapporto di mezzo al fine tra le diverse forme e denominazioni che le istituzioni scolastiche non statali possono assumere (e dunque, per quanto riguarda l’istruzione secondaria, quelle di istituti legalmente riconosciuti o pareggiati) ed il raggiungimento del risultato che attraverso la loro utilizzazione ci si propone di raggiungere: quello di essere legittimate a rilasciare titoli di studio aventi piena valenza legale.

*** ** ***

→ **Sulla possibilità per l’Istituto di Scienze Religiose “Mater Sapientiae” di rilasciare titoli di studio aventi validità legale e sulla sua conseguente natura paritaria.**

I. “*L’Istituto di Scienze Religiose “Mater Sapientiae” con sede in Mazara del Vallo è un istituto della Diocesi di Mazara del Vallo, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.M. n. 344 del 20.10.1986”.*

Così l’art. 1 dello Statuto scolastico (**All.11**).

II. Tra le finalità dell’Istituto il successivo art. 2 annovera “*la qualificazione degli insegnanti di religione*” in favore dei quali è riservato uno dei due indirizzi di specializzazione proposti:

“*L’istituto propone due indirizzi di specializzazione:*

a) *l’indirizzo pedagogico-didattico: per la formazione degli insegnanti di religione cattolica delle scuole pubbliche; ...*” (art. 41, paragrafo 2).

III. Al termine di un corso di durata quadriennale l’Ente “**rilascia il Diploma in scienze religiose**” (art.4).

IV. Tale titolo è per Legge -senza bisogno di alcuna ratifica, esame di idoneità, o qualsiasi ulteriore atto comunque denominato proveniente dalle Autorità statali-
valido quale canale d'accesso all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.

V. Rileva evidenziare, al riguardo, che l'Intesa Stato-Chiesa del 14.12.1985, ratificata con D.P.R. n. 751 del 16.12.1985 (**All.13**), si è occupata della qualificazione professionale degli insegnanti di religione disponendo al suo art. 4.3 quanto segue:

“Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

...

*c) **diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; ...**”.*

VI. Il successivo art. 4.5 prevede, altresì, che:

*“**La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero della pubblica istruzione l'elenco delle Facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3 e 4.4 nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3, lettera a)**” (ancora All.13).*

VII. Sin da subito –sin dall'8.7.1986- all'Istituto in riferimento venne concesse il Decreto di riconoscimento che gli consentiva l'inserimento nell'elenco trasmesso al Ministero dell'Istruzione degli Enti qualificati per la formazione degli Insegnanti di Religione Cattolica (**All.14**).

VIII. Siffatta qualifica venne, poi, mantenuta negli anni, sì che sin dal momento di inizio del servizio espletato dalla Signora Favata, **all'interno del detto Elenco** indicante “*Facoltà e istituti abilitati a rilasciare titoli validi per l'I.R.C.*”, **risulta l'Istituto di Scienze Religiose “Mater Sapientiae” di Mazara del Vallo** dove, dall'anno scolastico 1997-1998 sino al 2010-2011, svolgeva servizio la ricorrente (**All.15**).

IX. Dalla data di inclusione dell'Ente in seno all'elenco trasmesso al Ministero della Pubblica Istruzione deve riconoscersi al “*Mater Sapientiae*” quella legittimazione a rilasciare titoli di studio validi per l'ordinamento statale che, come visto in precedenza, costituisce elemento qualificante del c.d. pareggiamento scolastico di cui l'Istituto in esame deve ritenersi legalmente assistito in base al meccanismo previsto dal citato D.P.R. n. 751/1985.

X. Onde l'illegittimità del mancato riconoscimento del relativo punteggio da parte del Circolo che ha redatto la graduatoria di cui trattasi.

XI. Restando per converso chiaro l'intendimento del D.M. n. 50/2021 di espungere da qualsiasi valutazione le sole esperienze maturate dai concorrenti all'interno di quegli istituti che la citata normativa del 2000 definisce "non paritari": estranei, cioè, all'istruzione scolastica erogata dallo Stato (o direttamente ovvero, indirettamente, attraverso gli Istituti cc.dd. paritari) e, dunque, inidonei a rilasciare titoli spendibili al di fuori del ristretto ambito della scuola.

XII. D'altra parte sarebbe del tutto incoerente con il fatto che lo Stato abbia assegnato validità *ipso jure* ai titoli conseguiti presso gli Istituti di Scienze Religiose contenuti nell'elenco in possesso del Ministero dell'Istruzione immaginare, poi, che il percorso lavorativo espletato al servizio di questi Enti non debba essere considerato in maniera equivalente a quello svolto presso altre scuole non statali paritarie: il riconoscimento della validità del titolo di studio, in effetti, non può che comportare il riconoscimento della validità della struttura scolastica che lo rilascia e, inevitabilmente, del servizio in essa espletato.

*** ** ***

Per quanto esposto,

voglia il Tribunale adito

accertare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria supplenze oggetto di contestazione con il punteggio spettante per il servizio svolto presso l'Istituto di Scienze Religiose "*Mater Sapientiae*" di Mazara del Vallo, per l'effetto condannando l'Amministrazione ad adeguare le graduatorie, AA e CS, in base all'accertato diritto alla rettifica del punteggio spettante alla Signora Favata.

Spese e compensi.

Catania, lì 25 febbraio 2022.

Avvocato Antonino Lizio.

Avvocato Antonio Bivona.